

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N.14.

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio Finanziario 2001.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

Art. 4
(Codifica regionale)

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento.

Art. 5
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 6
(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato 2 alla presente legge.

Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge di contabilità regionale.
2. All'articolo 41, comma 3, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le parole "su. parere della Commissione consiliare al bilancio".

Art 10
(Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per

l'esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuo al 31 dicembre 2000 proveniente dall'attivazione della terza tranche di mutuo - già stipulato a termini dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e dei criteri di utilizzazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - destinato per lire 271.169.983.094 alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro il 31 dicembre 1992.

3. Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria e originati da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

4. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL - interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamenti.

Art. 11

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

Art. 12

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 13

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedurali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per legge.

Art. 14

(Patto di stabilità interno)

1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. il prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 15

(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)

1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio finanziario 2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3 per cento.

2. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.

3. I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2001.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.

5. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 16

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.

2. Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a

conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.

3. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie 1995-1999.

4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l'attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. I pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di intervenuta transazione.

Art. 17

(Acquisto di beni e servizi)

1. Al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l'obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all'articolo 59 della L. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.

3. I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

4. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

5. Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

6. Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 62 della L. 388/2000, al conseguimento di risparmi di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni entro il 31 dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività amministrative e sanitarie.

7. Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 18

(Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n.28)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre 2000.

2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto

disposto dall'articolo 23 della l.r. 28/2000.

Art. 19

1. (rinvio)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 20

(Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite)

1. Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse stanziare al capitolo 781035 continuano ad essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni previgenti.

Art. 21

(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili)

1. Il programma di interventi e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore anno.
2. Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 e dall'articolo 26 della l.r. 28/2000.
3. Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall'articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende USL stipulano protocolli d'intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo.

Art. 22

(Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell'articolo 9 della medesima L. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo 786000.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 23

(Contributo agli organismi associativi per l'etichettatura delle carni bovine)

1. Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento CE n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di identificazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei progetti esecutivi presentati dai medesimi organismi.
2. A tal fine, per l'anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850 milioni.

Art. 24

(Diritto di impianto di vigneti)

1. La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17 maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li detengono all'amministrazione regionale.
2. La Regione può concedere i diritti di impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.
3. Al fine dell'acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti d'impianto dei vigneti.

Art. 25

(Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari)

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 128 - comma 5 - della L. 388/2000, può adottare, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in ammortamento.
2. Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell'Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 128, comma 6, della citata legge 388/2000.

Art. 26

(Assistenza alle azioni zootecniche)

1. Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento dell'intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l'anno 2001, un

contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l'esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140 "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

Art. 27

(Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3)

1. L'articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così modificato:

"Art. 9.

I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.

E' data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia la liquidazione - in nome e per conto dei medesimi - degli stati di avanzamento lavori, degli stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori, alle imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi titolo.

La liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere.

Le spese generali saranno liquidate - contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesoriери dei Consorzi medesimi.

La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell'importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.

Resta fermo l'obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali".

2. L'articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è abrogato.

Art. 28

(Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25)

1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così sostituita:

"k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili".

Art. 29

(Disposizioni in materia forestale)

1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.

2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto

lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.

Art. 30

(Tutela paesaggistica alberi)

1. E' istituito l'Albo dei monumenti vegetazionali, nel quale sono iscritti, con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Alla formazione e aggiornamento dell'Albo provvede l'Assessorato regionale all'ambiente su segnalazione degli Ispettorati regionali forestali, nella loro funzione di vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici infraregionali, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.
2. E' fatto divieto di spiantare gli alberi di cui al comma 1, se non per motivi eccezionali, quali la morte degli stessi o gravi fitopatie.
3. L'espianto è subordinato all'autorizzazione degli Ispettorati forestali della Regione Puglia, cui l'autore dell'espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle caratteristiche fitologiche dell'albero, della mappa catastale dell'area interessata e di fotografie panoramiche dell'albero.
4. La violazione delle presenti norme comporta una sanzione di lire 5 milioni per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali".

Art. 31

(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste)

1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione Puglia.
2. A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell'Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1 sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 32

(Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7
e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)

1. L'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, così come integrato e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 35, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che

i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa L. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.

5. Per l'autorizzazione regionale all'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l'assegnazione a categoria di cui all'articolo 11 della L. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

6. La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Art. 33

(Fondo per la gestione dei programmi comunitari)

1. E' istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e delle procedure per l'attuazione dei programmi comunitari.

2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.

3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.

Art. 34

(Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)

1. All'articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 la parola "titolarità" è sostituita dalla parola "regia".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 35

(Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio 1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali di incentivazione edilizia.

2. L'estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla - osta da parte della Regione. L'istituto di credito mutuante comunica alla Regione l'avvenuta estinzione per le competenti annotazioni contabili.

3. Al fine del miglioramento dell'informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto "Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature informatiche - Settore ERP".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 36

(Disposizioni per il settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2001 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure per autobus.Km, treno.Km. o eli.Km:

SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE

AUTOBUS.KM TRENI.KM ELI.KM

da a da a da a Tariffa

1 500.000 1 500.000 1 500.000 £. 8,5
 500.000,1 1.000.000 500.000,1 1.000.000 £. 7,5
 1.000.000,1 2.000.000 1.000.000,1 2.000.000 £. 6,5
 2.000.000,1 3.000.000 2.000.000,1 3.000.000 £. 6
 3.000.000,1 4.000.000 3.000.000,1 4.000.000 £. 5
 4.000.000,1 5.000.000 4.000.000,1 5.000.000 £. 4
 oltre oltre
 5.000.000 5.000.000 £. 3

SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

AUTOBUS.KM

da a da a da a Tariffa

1 500.000 £. 4
 500.000,1 1.000.000 £. 3,5
 1.000.000,1 2.000.000 £. 3
 2.000.000,1 3.000.000 £. 2,5
 3.000.000,1 4.000.000 £. 2
 4.000.000,1 5.000.000 £. 1
 oltre
 5.000.000 £. 0,5

2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il sessanta per cento, entro il 31 maggio e, per il restante quaranta per cento, entro il 31 ottobre. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.

Art. 37

(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell'anno 2001, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi".

2. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti".

3. Al quarto rigo del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 13/1999 dopo la parola categorie" sono

aggiunte le parole "e singoli soggetti".

4. Il termine del 30 giugno 2001, di cui al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 9/2000, per l'approvazione del piano triennale dei servizi (PTS) è differito al 31 dicembre 2001.

Art. 38

(Possesso idoneità professionale)

1. Il responsabile dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 39

(Interventi per la mobilità ciclistica)

1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n.366, con onere a carico del c.n.i. 0552038.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E COOPERAZIONE

Art. 40

(Ridefinizione delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9)

1. L'istituto della "revoca" del contributo erogato e il successivo "recupero" è disposto solo per i seguenti casi:

a) mancata rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese riconosciute dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non rendicontata;

b) gravi irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.

2. In tutti gli altri casi viene applicato, d'ufficio, l'istituto della "cessazione", a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell'eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione delle spese legali.

3. E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 41

(Amministrazioni provinciali)

1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative aventi alle proprie dipendenze operatori iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per il loro utilizzo presso i centri

territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n.19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del "complemento di programma" per il FSE del POR Puglia 2000-2006.

2. La Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche direttive.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA

UFFICIO STRALCIO EX ERSAP

Art. 42

(Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono aggiunti i seguenti comma:

"1 bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell'articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati.

1 ter. L'alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995.

1 quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l'espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell'ambito della contrattazione programmata.

1 quinques. L'inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater è motivo di retrocessione dell'immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere.

1 sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l'intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all'investimento".

Art. 43

(Modifiche alla l.r. 20/1999)

1. L'articolo 13 della l.r. 20/1999 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è così modificato:

"Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a) il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;

b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere di intenti.

6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all'atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

7. Ai sensi dell'articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6".

Art. 44

(Modifica articolo 15 l.r. 20/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 20/1999 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è così modificato:

"Art. 15 (Cessioni a cooperative agricole)

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13".

Art. 45

(Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene dichiarato estinto.

2. La Regione Puglia succede all'ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.

3. I beni mobili e immobili di cui l'ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.

4. Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate dall'estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio

1999, n. 5.

Art. 46

(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)

1. In considerazione delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni a suo tempo concesse dall'ex ERSAP e/o dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme anticipate nella misura della sola sorte capitale.
2. Alle società e cooperative che si avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere un piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per un periodo massimo di venti anni e con l'applicazione di un tasso annuo dell'1 per cento
3. Sulle somme restituite in contanti all'atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà praticata una riduzione del 5 per cento.
4. I provvedimenti autorizzativi della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare permanente Bilancio.

CAPO X

ACCORDI DI PROGRAMMA RISORSE IDRICHE

Art. 47

(Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata)

1. In attuazione dell'Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di trasferimento di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento sostenuti per l'anno 2000 e rivenienti dall'emergenza idrica, è istituito un nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica 2000 - Oneri di sollevamento di competenza della Regione Basilicata" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

Art. 48

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 12 della l.r. 13/2000 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006" è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla L. 144/1999, dal Quadro comunitario di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell'Amministrazione rispetto alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR, può affidare al Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.

Art. 50

(Soppressione strutture organizzative regionali)

1. L'Ufficio trasporti eccezionali previsto all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n. 14, è soppresso.
2. La Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria previsti dall'articolo 4, commi 1 e 4, della legge regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
3. L'Ufficio emigrazione e l'Ufficio immigrazione previsti dall'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore politiche migratorie.
4. Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell'Assessorato alla sanità previsti dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, abrogata dalla legge regionale 13 agosto 1998, n.28, sono svolte dall'Assessorato regionale alla sanità.

CAPO XII

FIERE E MERCATI

Art. 51

(Contributo enti fieristici)

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22, di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:
 - a) per l'ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
 - b) per l'ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.

CAPO XIII

INVALIDI CIVILI

Art. 52

(Disposizioni in materia di invalidi civili)

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'articolo 80, comma 8, della L. 388/2000.
2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai Comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 53

(Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n.24)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 31 maggio 2001

RAFFAELE FITTO
NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 9

L'articolo 41 della L.R. 17/77, è stato modificato dalle ll.rr. 10/92 e 22/97, si riporta il testo coordinato aggiornato con le modifiche recate dalla presente legge.

Art. 41

(Fondo di riserva del bilancio di cassa)

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni di bilancio.
2. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato dalla legge di approvazione del bilancio entro il limite di un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni della Giunta regionale.

Nota all'art. 14

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)" è pubblicata nella Gazz. Uff. 29.12.2000, n. 302. L'art. 53 detta disposizioni circa le regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.

Nota all'art. 15

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" è pubblicata nella Gazz. Uff. 29.12.1998, n. 302 Suppl. L'art. 28 disciplina il "Patto di stabilità interno".

Note all'art. 16

La L.R. 12 aprile 2000, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002" è pubblicata nel BUR n. 48 Suppl. del 13.4.2000. Si riporta il testo dell'art. 21:

Art. 21

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del disavanzo delle ex USL derivante dalla

gestione liquidatoria 1994 e retro, così come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato l'apposito capitolo di spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.

2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la normativa vigente.

3. Il competente Assessorato alla sanità provvede all'adozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere regionale adottati dall'autorità giudiziaria in relazione ai debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. L'Assessorato alla sanità, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.

4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a proprio carico e a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale (SSR), le ASL sono autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.

5. Le risorse assegnate alle ASL per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.

6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle ASL il necessario supporto tecnico-finanziario e legale, l'Assessorato alla sanità definisce i criteri per l'estinzione delle passività e ne coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.

7. Agli oneri conseguenti all'attivazione del supporto tecnico-finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 milioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del capitolo 711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario e legale alle ASL per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 150 milioni.

8. Qualora il direttore generale e il commissario liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione dei venti per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.

9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Il DL. 17/2001 " Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali " è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2001, n. 129, pubblicata nella Gazz. Uff. 19.4.2001, n. 91. Si riporta il testo dell'art. 1 così come modificato dalla legge di conversione:

Art. 1

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della di conversione in legge del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:

a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione., alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;

b) le modalità di individuazione dei disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;

e) le modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;

d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo;

e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto.

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Tondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 17

Si riporta il testo degli articoli 59 e 62 della L. 388/2001:

Art. 59

Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla

Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

Art. 62

Affitti Passivi

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "Il Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge": e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1".

3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del

presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1953, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.

5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

Il riferimento deve intendersi all'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. "pubblicato nella Gazz. Uff. n. 165 del 16-7-1999 - Suppl. Ordinario n. 132. Si riporta il testo dell'art. 3 bis del D.lgs. 502/92:

Art. 3-bis

(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento

alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

Note all'art. 18

La L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000" è pubblicata nel BUR n. 152 suppl. del 22.12.2000 . Si riporta il testo dell'art. 23:

Art. 23

(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)

1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.

5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purché ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La L. 29 dicembre 2000, n.401 " Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 5 del 8-1-2001. Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2:

Art. 2

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori
e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39,

comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. - 4. Omissis

Nota all'art. 20

La L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è pubblicata nella Gazz. Uff. 13.11.2000, n. 265 S.O.

Note all'art. 21

La Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 16 "Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati" è pubblicata nel Bur n. 121/1987. Si riporta il testo dell'art. 4:

Art. 4

(Programmazione e finanziamento degli interventi)

1. Il Consiglio comunale se l'ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello del Comune. l'Assemblea generale della Comunità Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della U.S.L., l'Assemblea dell'Associazione intercomunale di cui alla L.R. 28.8.1986, n. 17, propongono al Comitato di gestione della U.S.L., il programma annuale di interventi entro il 31 luglio di ogni anno.

Il programma dovrà comunque essere inviato alla Regione - Assessorato alla Pubblica Istruzione - entro il 10 settembre di ogni anno. Per le UU.SS.LL. inadempienti, la Regione provvederà a definire e finanziare i servizi indispensabili, attraverso il piano di riparto di cui al successivo comma, sulla base del programma precedente.

2. Entro i successivi 45 giorni l'Assessore alla Pubblica Istruzione, previo parere della competente Commissione consiliare, propone alla Giunta, per l'approvazione, il riparto del finanziamento regionale, sulla base della quota pro-capite riferita alla popolazione residente e determinata in ragione dei programmi e nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

3. Eventuali iniziative ed attività, inserite in un progetto e non coperte dal finanziamento regionale, possono essere realizzate dalle UU.SS.LL. solo se concordate con i Comuni interessati e da questi finanziate con fondi del proprio bilancio.

4. Le UU.SS.LL. tengono contabilità separata per i mezzi finanziari assegnati ai sensi della presente legge.

5. Entro il mese di giugno dell'anno successivo, le UU.SS.LL. forniscono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute. Analogo rendiconto è fornito ai Comuni per la parte degli stessi finanziata.

Legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 "Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap" è pubblicata nel BUR n. 33 del 21/03/1997. Si riporta il testo dell'art. 18:

Art. 18

(Programma annuale di intervento)

1. Tutti gli interventi mirati all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all'orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonché alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui all'art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, della attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorché rivenienti da Amministrazioni diverse.
2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener conto:
 - a) della priorità degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità;
 - b) degli interventi per la prevenzione.

Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 della L.R. 9/2000:

Art. 46

(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili)

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare (*).

(*) Con l'art. 26 della L.R. 28/2000 è stato disposto che:

1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della l. r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di cui alla Lr. 16/1987
2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 47

(Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della l.r. 10/1997
per il trasporto di portatori di handicap)

1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio.
2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio-assistenziale.

Si riporta il testo dell'art. 26 della L.R. 28/2000:

Art. 26

(Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 16/1987.
2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto ' di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'art. 22

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza" è pubblicata nel BUR n. 16 del 17/02/99

Nota all'art. 25

Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 128 della L. 388/2000:

Art. 128

Disposizioni in materia di credito agrario

1-4. Omissis

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche a cole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Nota all'art. 27

Il Regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3 "Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - l.r. 31 maggio 1980, n. 54 "Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale" è pubblicato nel BUR n. 130/1983.

Nota all'art. 28

La L.R. 15 dicembre 2000, n. 25 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" è pubblicata nel BUR n. 149 del 15.12.2000. Si riporta il testo dell'art. 7 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 7

(Funzioni dei Comuni in materia urbanistica)

1. Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed edilizia e in particolare:
 - a) l'adozione del regolamento edilizio;

- b) la formazione dei comparti edificatori;
- c) le autorizzazioni alle lottizzazioni,
- d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;
- e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;
- f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
- g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
- h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;
- i) la conservazione, l'utilizzazione, l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h), del d.lgs. 112/1998;
- j) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
- k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili;
- l) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
- m) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

Nota all'art. 29

La L.R. 30 novembre 2000, n. 18 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi" è pubblicata nel BUR n. 147 del 13.12.2000

Note all'art. 31

Il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 reca "Trasferimento alle regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici".

Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 reca "Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382". Si riporta il testo dell'art. 69:

Art. 69

Territori montani, foreste, conservazione del suolo

Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali Può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 11 marzo 1975, n. 47, contenente

norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale Per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quanto non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.

Il D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della Amministrazione centrale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 5.6.1997, n. 129.

Nota all'art. 32

La L.R. 28 gennaio 1998, n. 7 "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332" è pubblicata nel BUR n. 11/98.

La L.R. 4 maggio 1999, n. 17 "Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale della spesa" è pubblicata nel BUR n. 47 suppl./99.

La L.R. 28 dicembre 1999, n. 35 "Modifica alla legge regioale 28 gennaio 1998, n. 7" è pubblicata nel BUR n. 125/99.

Nota all'art. 34

La L.R. 25 settembre 2000, n. 13 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006" è pubblicata nel BUR n. 115 suppl./2000. Si riporta il testo dell'art. 27 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 27

(Presentazione, selezione e ammissibilità)

1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del periodo programmato.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione devono presentare richiesta di ammissione a finanziamento a partire dal quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del complemento di programmazione.
3. Potranno accedere alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento i soggetti attuatori che avranno attestato di essere in possesso di progetti elaborati a livello definitivo.
4. Sono esclusi dalla procedura di cui ai comma precedenti gli interventi infrastrutturali inseriti nei progetti integrati individuati dal POR e le azioni a regia regionale individuate nel complemento di programmazione.

5. Il complemento di programmazione definisce: i soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento, la documentazione da presentare ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, le tipologie d'intervento ammissibili a finanziamento: i criteri di selezione per la formulazione delle graduatorie delle domande di finanziamento; le spese ammissibili a finanziamento.
6. Le graduatorie sono approvate, con cadenza annuale, dal Dirigente di settore entro sessanta giorni dal termine indicato nei commi 1 e 2.
7. Le graduatorie approvate costituiscono ammissibilità a finanziamento per gli interventi infrastrutturali inferiori a venti miliardi. Per gli interventi superiori a tale soglia, l'ammissibilità resta subordinata al parere del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 12.
8. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni, previo provvedimento motivato del Dirigente di settore.
9. Il finanziamento è assentito per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse annuali previste nei piani finanziari di misura. Il relativo provvedimento formale di concessione del finanziamento deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
10. In fase di prima applicazione della presente legge il finanziamento è assentito per gli interventi inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse riferite alle prime due annualità previste nei piani finanziari di misura.
11. I soggetti attuatori degli interventi ritenuti ammissibili e non finanziati possono partecipare alla selezione dell'anno successivo presentando domanda di conferma nei termini fissati al comma 1.

Nota all'art. 35

La L. 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.5.99, n. 113 S.O.

Si riporta il testo dell'art. 29:

Art. 29

Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94, del decreto-legge 7 Febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67 nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi. possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Note all'art. 37

La L.R. 25 marzo 1999, n. 13 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" pubblicata nel BUR n. 36/99, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 17/99, 32/99, 9/2000, 20/2000, 28/2000 e 10/2001. Si riporta il testo coordinato e aggiornato con le modifiche recate dalla presente legge, agli artt. 11, 21 e 32:

Art. 11

(Piani provinciali di bacino)

1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:

a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, quelli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 20;

b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);

c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge;

d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10.

2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

2bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell'anno 2001, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi.

3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma.

Art. 21

(Contratti di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore, i contratti di servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di affidamento diretto o di concessione. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.

2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di un

valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1° gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto "r" il valore minimo di 0,35 a condizione che:

- a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto "r" non inferiore a 0,04;
- b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.

In forza delle predette disposizioni le compensazioni contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando il costo ottimale di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a), per il fattore (1-r).

3. Ai fini del calcolo del rapporto "r" di cui al comma 2 i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla produzione dei servizi offerti, al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti da passività pregresse e dei costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonché, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione e di manutenzione degli impianti medesimi. I ricavi del traffico comprendono, al lordo di IVA:

- a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;
- b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dell'articolo 32;
- c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile.

4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti".

5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:

- a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
- b) i servizi di trasporto oggetto del contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonché gli eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto,
- c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei servizi;
- d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI ed il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19 e 20, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lett. e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 18, comma 8;
- g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della

clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;

i) le modalità di proroga del contratto fino alla . cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;

l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 22;

m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; n) il foro competente per eventuali controversie.

6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.

7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non: coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera f).

8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.

Art. 32

(Agevolazioni tariffarie)

1. E' facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivo provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la Giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale alle seguenti categorie di cittadini:

a) i privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

c) gli invalidi civili e i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il rilascio dei documenti di cui al comma 3 da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni regionali delle categorie e singoli soggetti aventi diritto e per le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

L'art. 56, comma 3, della L.R. 9/2000 prorogava il termine di cui all'art. 8 della L.R. 13/99.
Si riporta il testo aggiornato e coordinato dell'art. 8 della L.R. 13/99.

Art. 8

(Piano triennale dei servizi)

1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'articolo 14 comma 3, dei d.lgs. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi del PRT, è articolato in piani settoriali e intersettoriali e definisce:
 - a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;
 - b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 18. comma 6,
 - c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;
 - d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
 - e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli artt. 9 e 10;
 - f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge.
2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo 5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni consiliari, anche con separati provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi automobilistici il PTS è approvato entro il 31 dicembre 2001.

Nota all'art. 38

- Il D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/06 del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/06 del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore trasporti nazionali e internazionali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30.12.2000, n. 303.

Si riporta il testo dell'art. 7:

Art. 7

Requisito dell'idoneità professionale

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.
2. requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1 al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di soggetti che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di uno o più soggetti, stabiliti nell'Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
 - a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione

ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Nota all'art. 39

La L. 19 ottobre 1998, n. 336 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" è pubblicata nella Gazz. Uff. 23.10.98, n. 248.

Nota all'art. 40

La L.R. 26 marzo 1985, n. 9 reca "Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate" ed è pubblicata nel BUR n. 38/85.

La LR 17 giugno 1994, n. 21 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-96" è pubblicata nel BUR n. 87 suppl./94. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 30 così come modificato dall'art. 10 della LR 37/94:

Art. 30

(L.R. 26.3.1985, n.9 - Procedure per il recupero di contributi)

1. Nei confronti dei destinatari degli interventi regionali di cui agli artt. 10 e 15 della L.R. 26.3.1985, n.9 che formalmente rinuncino al completamento dei progetti finanziati ed a parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 5 della stessa legge, la Regione non attiva le procedure di recupero per le somme tutte intere relative alle spese rendicontate, ad esclusione di quelle per l'acquisto di beni immobili.

2. omissis

Note all'art. 41

La L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 reca "Formazione professionale".

La L.R. 5 maggio 1999, n. 19 reca "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego".

Nota agli artt. 42-43-44

La L.R. 30 giugno 1999, n. 20 "Definizione procedure di assegnazione e vendita dei beni di riforma fondiaria e per dismissione patrimoniale in favore di enti pubblici" è pubblicata nel BUR n. 72/99. Si riporta il testo dell'art. 20 coordinato con le integrazioni recate dalla presente legge.

Art. 20

(Elencazione immobili e procedure alienative)

1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1. complesso immobiliare sito in contrada "La Riccia" - Taranto al Comune di Taranto
2. immobile "CRSEC" sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie
3. immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL

BA/2

4. immobile "Colonia Collinare ex G.I." sito in Mottola al Comune di Mottola
5. immobile in località "Ceppano" in agro di Otranto al Comune di Otranto
6. immobile "ex tabacchificio" sito in Corsi al Comune di Corsi
7. immobile in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
8. immobile ex tabacchificio in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
9. immobile in località "Dolcemoro" in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. complesso immobiliare "ex SICEM" sito in Foggia alla Provincia di Foggia
11. edificio scolastico "Casa ex G.U" in Adelfia al Comune di Adelfia
12. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Altamura al Comune di Altamura
13. immobile "ex ENAL" in Capurso al Comune di Capurso
14. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Cellamare al Comune di Cellamare
15. immobile "Casa ex G.I." e relative pertinenze in Conversano al Comune di Conversano
16. immobile "Palestra ex G.I. alla via Galliani" in Foggia al Comune di Foggia
17. immobile "Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi" in Foggia al Comune di Foggia
18. immobile "Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio da Zara" in Foggia al Comune di Foggia
19. immobile "Campi di tennis ex ENAL" in Foggia al Comune di Foggia
20. immobile "ex FAPL" in Torremaggiore al Comune di Torremaggiore
21. immobile "Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle" in Vico del Gargano
22. immobile "Campo sportivo ex G.I." in S. Severo al Comune di S. Severo
23. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Serracapriola al Comune di Serracapriola
24. immobile "ex FAPL" in Minervino Murge al Comune di Minervino Murge
25. edificio sede università "ex INAPLI" in Lecce all'Università di Lecce
26. edificio sede università "ex G.I. Fiorini" in Monteroni di Lecce all'Università di Lecce
27. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Massafra al Comune di Massafra

1bis. Per il perseguimento . dei fini indicati nel comma 1 e nell'articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di. arca, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati.

1ter. L'alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995.

1quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l'espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell'ambito della contrattazione programmata.

1quinqes. L'inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1quater è motivo di retrocessione dell'immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza. in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere.

1sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l'intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all'investimento".

2. All'alienazione dei beni di cui al comma i e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'articolo 26 della stessa legge.

3. L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell'immobile già in disponibilità.

Nota all'art. 45

La L.R. 19 gennaio 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-95" è pubblicata nel BUR n. 87 suppl./93.

Nota all'art. 48

Per gli estremi della LR 13/2000 vedi nota all'art. 34.

Nota all'art. 49

Il DM 16 marzo 2001 "Programma tetti fotovoltaici" è pubblicato nella Gazz. Uff. 29-3-2001, n. 74. Si riporta il testo dall'art. 9:

Art. 9.

Criteri generali di adesione al sottoprogramma

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le regioni italiane e le province autonome di Trento e Bolzano potranno aderire al sottoprogramma.

Per concorrere a fare propria una quota del finanziamento statale, le regioni e le province autonome dovranno indicare, nelle domande di adesione al sottoprogramma, il proprio cofinanziamento. In relazione alle domande pervenute, verranno ripartiti i finanziamenti previsti, sulla base del numero degli abitanti secondo i dati ISTAT 1991. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti saranno ridistribuite tra le regioni che hanno aderito al programma.

Le domande di adesione dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell'impegno assunto da parte del competente organo regionale/provinciale relativamente al proprio cofinanziamento, da assicurare immediatamente o nel primo assestamento di bilancio. Una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul Finanziamento statale alle regioni/province autonome, dovrà essere riservata al monitoraggio degli impianti.

Ciascuna regione e provincia autonoma dovrà predisporre, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei fondi, appositi bandi, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del finanziamento statale.

Le regioni e le province autonome dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell'ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte nel corso del sottoprogramma e dovranno trasmettere all'ENEA le informazioni relative alle domande, specificando i dati tecnici degli impianti approvati.

Le regioni e le province autonome dovranno altresì favorire l'accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull'andamento del sottoprogramma.

Nota all'art. 50

La L.R. 13 giugno 1986, n. 14 "Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali" è pubblicata nel BUR n. 95 suppl./86.

La L.R. 5 settembre 1977, n. 29 "Norme per la determinazione dei prezzi delle forniture e dei lavori nei progetti di opere pubbliche e per la revisione dei prezzi contrattuali" è pubblicata nel BUR n. 65/77.

La L.R. 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" è pubblicata nel BUR n. 149/2000.

La L.R. 26 maggio 1980, n. 51 abrogata dalla LR 28/98 revoca "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali". L'art. 38 era stato sostituito dall'art. 16 della L.R. 23/82.

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 51/80:

Art. 38

(Servizio di coordinamento)

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale verifica correntemente la corrispondenza dell'azione della U.S.L. agli indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite l'Assessore alla Sanità che riferisce alla Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell'Assessorato, anche di Uffici costituiti in ciascun capoluogo di provincia.

Nota all'art. 51

La L.R. 22 gennaio 1994, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali" è pubblicata nel BUR n. 93/94.

Note all'art. 52

Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 reca "Conferimento di funzioni e comparti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'art. 130 così dispone:

Art. 130

Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

1. A decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 80 della L. 388/2000:

Art. 80

Disposizioni in materia di politiche sociali

1-7. Omissis.

8. Le regioni Possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della Potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9-25. Omissis.

Il D.Lgs 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni" è pubblicato nella Gazz. Uff. 19.4.99, n. 90.

L'art. 47 così dispone:

Art. 47

Funzioni dei comuni

1 - Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 2 del 1998, nonché quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.

Nota all'art. 53

La L.R. 11 dicembre 2000, n. 24 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale" è pubblicata nel BUR n. 149/2000. Il comma 2 dell'art. 16 così disponeva:

2. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistiche ricettive sono esercitate esclusivamente dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23.

Lavori preparatori

Disegno di legge n. 11 approvato dalla Gr il 12-04-2001

Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26-04-2001

Parzialmente vistato dal Governo con nota del 30-05-2001.
